

**A tutte le Aziende sottoposte al sistema
dei controlli della Denominazione ASTI docg
LORO SEDI**

CIRCOLARE N° 03/2015/AT

Prot. N. 37/AT/2015/AT

Asti, 27 Febbraio 2015

Oggetto: **MODIFICHE DEL DISCIPLINARE "ASTI" docg**

In data 26 corrente mese è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n.47) il decreto 17/02/2015 del Ministero delle politiche Agricole attinente alle modifiche del disciplinare proposte dal Consorzio dell'Asti e approvate all'unanimità dal Comitato Nazionale Vitivinicolo.

In allegato vi trasmettiamo il testo e di seguito vi sintetizziamo le principali novità inserite:

ART 3: sottozona Canelli; viene inserito il Comune di Bubbio

- **ART 6 comma 3:** per il Moscato d'Asti aumento della sovrappressione da 2 a 2,5 bar
- **ART 7 comma 5 bis:** con il proponimento di assicurare alla denominazione un imprescindibile legame con il territorio geografico di provenienza, tale da non indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, nel disciplinare, per la tipologia spumanti, diventa obbligatorio riportare l'indicazione del "produttore/elaboratore nello stesso campo visivo in cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie.
Inoltre qualora venga riportata l'indicazione o il marchio del **VENDITORE/DISTRIBUTORE** si rende obbligatoria la scritta, nello stesso campo visivo, del produttore/elaboratore unitamente all' indirizzo (comune).
In questo ultimo caso le dimensioni dei caratteri del produttore/elaboratore e l'indirizzo devono figurare chiaramente visibili e di DIMENSIONI non inferiori al 50% di quelli utilizzati per la scritta della denominazione "ASTI".
- **ART 8:** per l'Asti rimane il divieto di impiegare bottiglie da 750 ml. con peso inferiore a 630 gr. Nel caso in cui si adoperino bottiglie con una quantità di vetro riciclato non inferiore all'85% del peso totale tale limite può diminuire sino a 600 gr.

L'entrata in vigore decorre dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale (quindi dal 26 febbraio 2015).

Solo per quanto concerne l'Art. 7 comma 5 bis è applicabile dal 1° agosto 2015 per permettere lo smaltimento delle scorte di prodotto confezionato.

Un cordiale saluto

Firmato all'originale
Il Direttore
Giorgio Bosticco



- 1 -

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2015

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti». (15A01282)

(GU n.47 del 26-2-2015)

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi

alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Asti»;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 17 settembre 2014 e sul sito del Ministero sezione Prodotti Dop e Igp, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della predetta DOP;

Vista la domanda presentata per il tramite della regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vini dell'Asti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Asti»;

Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 4 febbraio 2015 ;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» in conformita' alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Asti» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 settembre 2014 richiamati in premessa, e' modificato con il testo riportato in allegato.

2. Le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia la modifica di cui all'art. 7, comma 5-bis, relativa all'etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti, e' applicabile a decorrere dal 1° agosto 2015, fatto salvo lo smaltimento delle scorte di prodotto confezionate entro detto termine con etichette conformi alle

disposizioni del preesistente disciplinare.

3. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Asti», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vecies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2015

Il direttore generale: Gatto

Allegato

Modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti».

All'art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG Asti il termine «2 bar» è sostituito con «2,5 bar.».

All'art. 7, è inserito il seguente comma 5-bis:

«5. Bis - Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti è obbligatoria l'indicazione del produttore/elaboratore.

Detta indicazione:

deve essere riportata nell'ambito dello stesso campo visivo in cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie;

deve essere ripetuta unitamente all'indirizzo nell'ambito di altro campo visivo qualora vi figurino l'indicazione o il marchio del venditore/distributore per conto del quale avviene la produzione.

Nel caso in cui figurino l'indicazione o il marchio del venditore/distributore, il nome e l'indirizzo del produttore/elaboratore devono figurare in caratteri, chiaramente visibili, di dimensioni non inferiori al 50% di quelli utilizzati per la denominazione «Asti». Tale disposizione fa salva l'applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale per la minimizzazione dei caratteri o l'uso del codice nel caso in cui il nome o l'indirizzo del produttore contiene o è costituito dal nome di altra DOP o IGP.».

All'art. 8, il comma 2 è modificato come di seguito indicato:

«2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Asti Spumante» e «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacità consentite. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite può diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro riciclato non inferiore all'85% del peso totale.».

All'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Asti» sottozona Canelli, di seguito al nome del comune «Loazzolo» inserire «e di Bubbio.».

All'art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Asti» sottozona Canelli, il termine «2 bar» è sostituito con «2,5 bar.».

All'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Asti» sottozona S.Vittoria d'Alba il termine «2 bar» è sostituito con «2,5 bar.».

All'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Asti» sottozona Strevi il termine «2 bar» è sostituito con «2,5 bar.».